# REGOLAMENTO (CEE) N. 348/71 DEL CONSIGLIO

## del 18 febbraio 1971

## che modifica il regolamento (CEE) n. 1432/70 relativo all'adeguamento dei prezzi d'intervento o di acquisto che la Francia deve pagare, diminuiti in seguito alla svalutazione del franco francese

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1586/69 del Consiglio, dell'11 agosto 1969, relativo a talune misure di politica congiunturale da applicare nel settore agricolo in seguito alla svalutazione del franco francese (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 677/70 (2), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1432/70 del Consiglio, del 20 luglio 1970, relativo all'adeguamento dei prezzi d'intervento o di acquisto che la Francia deve pagare, diminuiti in seguito alla svalutazione del franco francese (3), prevede che la riduzione da applicare al prezzo di acquisto valido per i prodotti del settore della carne suina è calcolata in funzione della riduzione di prezzo, valido per i cereali che entrano nella quantità di cereali da foraggio necessaria per la produzione nella Comunità di un chilogrammo di carne suina ;

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1432/70, la Francia ha deciso, con effetto a decorrere dal 22 febbraio 1971, un aumento dei prezzi dei cereali da foraggio in maniera che la riduzione dei prezzi francesi rispetto ai prezzi comunitari non sia superiore al 4,44 % per quanto concerne l'orzo, al 4 % per quanto concerne il granturco e che il prezzo della segala sia portato al livello del prezzo comunitario ;

considerando che, in seguito a questo rialzo dei prezzi dei cereali da foraggio, l'incidenza della diminuzione di questi prezzi in Francia rispetto ai prezzi comunitari sui prezzi d'acquisto dei prodotti del settore della carne suina diventa irrilevante ; che non è pertanto necessario mantenere la regola di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1432/70,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

L'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1432/70 è abrogato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 22 febbraio 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 febbraio 1971.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

M. COINTAT

(1) GU n. L 202 del 12. 8. 1969, pag. 1.
(2) GU n. L 84 del 16. 4. 1970, pag. 1.
(3) GU n. L 159 del 21. 7. 1970, pag. 20.